

TIPOLOGIE DI INTERVENTI PER I QUALI VANNO PRESENTATE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALL'UFFICIO PER I BENI CULTURALI

Vanno presentati all'Ufficio per i Beni Culturali della Diocesi, per il relativo Nulla-Osta, e per l'eventuale inoltro alle rispettive Soprintendenze¹, i progetti pertinenti alle seguenti tipologie di intervento:

➤ **BENI IMMOBILI**

- a) restauro di chiese (parrocchiali, sussidiarie, santuari, cappelle, edicole devozionali), case canoniche, oratori, ecc. riguardanti: consolidamenti statici delle strutture murarie, del campanile, del tetto, ripristino di intonaci interni ed esterni, tinteggiature interne ed esterne, pavimentazione interna, sistemazione del sagrato e degli accessi, ecc.;
- b) integrazione, modifica, ampliamento e ridefinizione degli spazi interni o complementari (cappelle invernali, castello campanario, vani di servizio, ecc.) agli edifici esistenti, sia di uso liturgico che sussidiario;
- c) adeguamento liturgico di chiese, cappelle o parti di esse; in particolare presbiterio, battistero, cappelle laterali, confessionali;
- d) realizzazione o modifica di impianti di riscaldamento, illuminazione, diffusione della voce, elettrificazione delle campane, sistemi di videosorveglianza e allarme, deumidificazione dei muri;
- e) superamento, oppure eliminazione delle barriere architettoniche;
- f) costruzione di nuovi edifici di culto, o completamento degli stessi con edifici o spazi ad uso sussidiario;
- g) alienazione di immobili sia monumentali che non monumentali, di proprietà delle singole parrocchie, o di enti ecclesiastici in genere;

➤ **BENI MOBILI**

- a) restauro di affreschi, pitture murali in genere, decorazioni a stucco, altari, vetrate, portali in pietra e portoni d'accesso;
- b) restauro di quadri, statue, suppellettili e paramenti, arredi vari, mobili di sacrestia, cori, panche, ecc., compreso il restauro di organi a canne;
- c) spostamento o rimozione di opere d'arte dalla loro sede originaria per una collocazione, sia in altra parte dello stesso edificio, che in altra sede (es. altra chiesa, casa parrocchiale, museo diocesano, ecc.);
- d) realizzazione e/o inserimento nelle chiese di nuove opere d'arte (anche se donate): via crucis, sculture, quadri, vetrate, decorazioni, affreschi, mosaici, porte in bronzo, rame o altro materiale;
- e) alienazione di beni mobili catalogati, di proprietà delle singole parrocchie, o di enti ecclesiastici in genere²;

¹ L'autorizzazione (Nulla-Osta) della Soprintendenza è richiesta solo se il progetto interessa beni, mobili o immobili, realizzati più di 50 anni fa e che non siano stati dichiarati "non di interesse storico-artistico" (vedi V.I.C.).

² Si evitino il più possibile le alienazioni, anche di beni in stato di degrado, non più in uso o ingombranti; qualora poi un bene di proprietà, ritenuto di un certo interesse, non figurasse nell'elenco della catalogazione CEI, si faccia richiesta del suo inserimento all'Ufficio Beni Culturali della Diocesi.

➤ ARCHIVI – BIBLIOTECHE – MUSEI - MOSTRE

- a) consultazioni della sezione storico/antica di archivi³ e biblioteche⁴ degli enti ecclesiastici⁵;
- b) catalogazione o inventariazione degli archivi e biblioteche degli enti ecclesiastici;
- c) allestimento di musei, collezioni d'arte e biblioteche in locali e/o con opere di proprietà della Diocesi e degli enti ecclesiastici;
- d) risistemazione o ricomposizione di musei e collezioni d'arte della Diocesi e degli enti ecclesiastici;
- e) mostre o rassegne espositive di qualsiasi soggetto promosse da un ente ecclesiastico, anche se allestite in sedi e con materiali non di proprietà.
- f) alienazione di manoscritti, libri e stampe, di proprietà delle singole parrocchie, o di enti ecclesiastici in genere⁶;

➤ RIPRODUZIONI E PRESTITI

- a) prestito temporaneo di opere e manufatti, per mostre o esposizioni;
- b) richieste di riproduzioni fotografiche o filmiche di edifici, opere d'arte e oggetti di proprietà ecclesiale, sia per pubblicazione che per scopi didattico-divulgativi;
- c) riproduzione in fac-simile o copia di beni mobili, archivistici e librari di rilevanza storico-artistica⁷.

³ Si ricorda il divieto di consultazione dell'archivio corrente (ultimi 50 anni) a persone terze, anche qualificate, e del pari la non asportabilità di qualsiasi registro o documento dall'archivio.

⁴ Manoscritti, incunaboli, opere a stampa fino al XIX secolo sono soggette a restrizioni nella consultazione e comunque mai asportabili al di fuori della biblioteca (ad eccezione di mostre temporanee).

⁵ Ad eccezione degli archivi e biblioteche aperti regolarmente al pubblico e con personale espressamente incaricato.

⁶ È opportuno sottolineare che sono vietate le alienazioni, sia a titolo oneroso che gratuito, di tutti i beni archivistici, mentre sono soggette a nulla-osta quelle relative ai beni librari, qualora siano stati stampati da almeno un secolo o rivestano un certo interesse artistico, grafico, o di contenuto (ad es. con autografi e dediche significativi).

⁷ Anche in caso di autorizzazione alla consultazione, si escluda qualsiasi possibilità di riproduzione in fotocopia di manoscritti o libri antichi e di particolare valore, mentre le copie eseguite per l'esposizione/fruizione siano inventariate, attenendosi scrupolosamente a quanto autorizzato.